

SCHEMA ATTUATIVA OSC

PN FEAMPA 2021-2027 – Tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo

1 – TIPOLOGIA OCS

TASSI FORFETTARI COSTI UNITARI SOMME FORFETTARIE

Note: La metodologia di analisi proposta ricade nell'ambito dei costi unitari ed è definita ai sensi del paragrafo 3, lett. c), dell'articolo 53 del CPR, in base al quale è possibile adottare sul PN FEAMPA 2021/2027 una metodologia di analisi già applicata nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni

2 – TIPOLOGIA DI PROGETTI INTERESSATI

OPERAZIONI Rif Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79

CODICE	DESCRIZIONE
21	Studi e ricerche
22	Condivisione della conoscenza
37	Gestione e monitoraggio delle zone Natura 2000 (operazioni teoriche)
39	Gestione e monitoraggio delle aree marine protette (operazioni teoriche)
46	Raccolta dati
50	Raccolta e diffusione dei dati
56	Progetti pilota
63	Valutazione

3 – TIPOLOGIA DI BENEFICIARI INTERESSATI

I beneficiari interessati sono:
Imprese, Università, EPR - Enti di ricerca pubblici vigilati dalla Pubblica Amministrazione (gli organismi di ricerca privati sono ricondotti al dominio delle imprese)

4 – CATEGORIE DI COSTO COPERTE DALLE OCS

Rendicontazione del personale dei progetti di R&S a costi standard

5 – RISPETTO art. 53.1 lettera e) del Reg. (UE) 1060/2021 – Le diverse tipologie di OCS coprono diverse categorie di costo/sono utilizzate per progetti diversi facenti parte della stessa operazione/coprono diverse fasi di un'operazione?

NON APPLICABILE

6 – TIPOLOGIA DI INDICATORI INDIVIDUATI

BASATI SUL PROCESSO BASATI SUL RISULTATO BASATI SUL COSTO

Note:

Trattasi di costi riconosciuti sulla base di ore lavorate impiegate a progetto. Tali verifiche potranno essere effettuate ai sensi dell'articolo 74.2 del Reg. 1060/2021 (verifiche di gestione basate sulla valutazione dei rischi).

7 – METODOLOGIA DI SVILUPPO SCELTA

OFF THE SHELF COSTI ANALOGHI TAILOR MADE DRAFT BUDGET

Note:

Con Decreto Interministeriale del 24 gennaio 2018 n. 116 (pubblicato in GU n. 106 del 09/05/2018) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero dello Sviluppo Economico ad oggetto "Semplificazione in materia di costi a valere sui Programmi Operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale" è stata adottata la metodologia di calcolo utilizzata per determinare le tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione.

La metodologia individuata è stata adottata nella precedente programmazione per la rendicontazione dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale a valere sui PO FESR ed anche per il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022 – 2024 di cui al Decreto Direttoriale n. 39267 del 26 gennaio 2023 recante modalità attuative e invito presentazione dei programmi per l'annualità 2023. Sulla base di tale metodologia, il costo medio orario riconosciuto ai fini del sostegno è determinato, per ogni persona impiegata nel progetto, in base alle ore lavorate, valorizzate attraverso le tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale adottate con il suindicato Decreto Interministeriale n. 116 del 24 gennaio 2018.

Con successivo Decreto interministeriale (MIMIT-MUR) del 4 gennaio 2024 – Semplificazione costi del personale sui programmi FESR 2021-2027, sono state aggiornate le Tabelle Standard di Costi Unitari - di cui al DI 116 del 24 gennaio 2018 – adottate per la rendicontazione delle spese di personale nei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, stabilendone i termini e gli ambiti di applicazione nonché il meccanismo periodico di rivalutazione dei relativi importi.

Relativamente ai Dottorati di Ricerca sulle tematiche dell'innovazione e sulle tematiche green, si fa invece riferimento al Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca del 22 giugno 2022 n. 1042, che approva il nuovo costo standard delle borse di dottorato finanziate a valere dell'Asse IV "Istruzione e ricerca per il recupero" – Azione IV.4 – "Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione" e Azione IV.5 "Dottorati su tematiche Green" del PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020.

Con riferimento agli Assegni di Ricerca, come anche adottato nella precedente programmazione per il finanziamento di operazioni a valere sul Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Regione Veneto, si fa riferimento al Decreto Ministeriale del 9 marzo 2011 n. 102 ad oggetto "Importo minimo assegni di ricerca" – art. 22, Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Considerato che i Programmi Operativi sono attuazione dei fondi Europei e pertanto parte integrante delle Politiche dell'Unione, tali tabelle di costi standard sono applicabili come costi analoghi ai sensi dell'art. 53 par.3 lett. c) del Reg. 1060/2021.

8 – MOTIVAZIONE DELL'UTILIZZO DEL OSC SCELTO

L'utilizzo delle OCS rappresenta una grande opportunità del ciclo di programmazione 2021-2027 per snellire i processi amministrativi e burocratici, con la conseguenza di una significativa riduzione dei tempi di validazione delle rendicontazioni ed erogazione delle risorse che portano a loro volta ad una riduzione dei tempi di pagamento dei contributi alle imprese, risparmio di risorse pubbliche e ad una accelerazione dei tempi di rendicontazione delle spese alla Commissione Europea.

L'applicazione della metodologia dei costi semplificati comporta, da una parte, l'adattamento dei metodi e delle prassi di lavoro dei beneficiari e dell'Autorità di Gestione per sfruttare gli effetti positivi della semplificazione, senza compromettere la legalità e la regolarità della spesa; dall'altra, in generale, comporta una serie di vantaggi sia per l'Autorità di Gestione sia per i beneficiari delle risorse.

- Vantaggi per l'Autorità di Gestione:
 - riduzione dei costi di gestione, con particolare riferimento ai costi legati alle verifiche dei rendiconti delle spese sostenute dai beneficiari;
 - accelerazione della spesa da certificare alla Commissione Europea;
 - facilitazione per il conseguimento dei target.
- Vantaggi per i beneficiari:
 - facilitazione all'accesso ai Fondi SIE da parte delle imprese di minore entità in virtù della semplificazione del processo gestionale e concentrazione delle risorse umane nel conseguimento degli obiettivi strategici del progetto finanziato anziché nella raccolta e verifica dei documenti amministrativo-contabili;
 - semplificazione delle modalità di rendicontazione delle spese con conseguente eliminazione della documentazione giustificativa della spesa rendicontata;
 - abbattimento del rischio di errore nella fase di rendicontazione;
 - riduzione dei costi amministrativi legati alla gestione del progetto finanziato

<p>- riduzione dei tempi di attesa per l'erogazione delle tranches di contributo.</p> <p>In tale contesto, valutate le varie possibilità, l'utilizzo delle Tabelle dei costi standard per le spese di personale dei progetti di Ricerca e Sviluppo sperimentale, come definite nel Decreto Interministeriale n. 116 del 24/01/2018, costituisce la migliore soluzione per il conseguimento dei descritti vantaggi.</p>
Note:

9 – FONTE DI DATI UTILIZZATI PER CALCOLARE LE OCS
<p>Analisi della documentazione approvata con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decreto Interministeriale n. 116, del 24/01/2018, recante "Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale". - Decreto interministeriale (MIMIT-MUR) del 4 gennaio 2024, recante Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi FESR 2021-2027: aggiornamento delle tabelle standard dei costi unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui al decreto 24 gennaio 2018 e approvazione della relativa nota metodologica. - Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca del 22 giugno 2022 n. 1042 avente ad oggetto "Decreto di aggiornamento UCS borse di dottorati per DM 1061/2021, ai sensi del DM del 23 febbraio 2022 prot. 247 e della circolare INPS 25/2022 di modifica delle aliquote contributive per i dottorati di ricerca", che approva il nuovo costo standard delle borse di dottorato finanziate a valere dell'Asse IV "Istruzione e ricerca per il recupero" – Azione IV.4 – "Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione" e Azione IV.5 "Dottorati su tematiche Green" del PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020. - Decreto Ministeriale del 9 marzo 2011 n. 102 avente ad oggetto "Importo minimo assegni di ricerca" – art. 22, Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Note:
Vedasi Decreto Interministeriale n. 116, del 24/01/2018 ; Decreto interministeriale (MIMIT-MUR) del 4 gennaio 2024 ; Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca del 22 giugno 2022 n. 1042 ; Decreto Ministeriale del 9 marzo 2011 n. 102

10 – METODOLOGIA DI CALCOLO UTILIZZATA											
<p>La metodologia di analisi proposta ricade nell'ambito dei costi unitari ed è definita ai sensi del paragrafo 3, lett. c), dell'articolo 53 del CPR, in base al quale è possibile adottare sul PN FEAMPA 2021/2027 una metodologia di analisi già applicata nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni.</p> <p>Le operazioni, che prevedono tali tipologie di spese, cui è possibile applicare la metodologia riportata, sono quelle indicate nella sezione 2 della presente scheda.</p>											
<p><u>Personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale</u></p> <p>Con Decreto Interministeriale del 24 gennaio 2018 n. 116 (pubblicato in GU n. 106 del 09/05/2018) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero dello Sviluppo Economico ad oggetto "Semplificazione in materia di costi a valere sui Programmi Operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale" è stata adottata la metodologia di calcolo utilizzata per determinare le tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione.</p> <p>La metodologia individuata è stata adottata nella precedente programmazione per la rendicontazione dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale a valere sui PO FESR ed anche per il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022 – 2024 di cui al Decreto Direttoriale n. 39267 del 26 gennaio 2023 recante modalità attuative e invito presentazione dei programmi per l'annualità 2023. Sulla base di tale metodologia, il costo medio orario riconosciuto ai fini del sostegno è determinato, per ogni persona impiegata nel progetto, in base alle ore lavorate, valorizzate attraverso le tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale adottate con il suindicato Decreto Interministeriale n. 116 del 24 gennaio 2018.</p> <p>I costi orari standard unitari da applicare, riportati nella tabella che segue, sono articolati per tre tipologie di soggetti ("Imprese", "Università", "Enti pubblici di ricerca - EPR¹"), suddivisi per tre diverse macro categorie di fascia di costo ("Alto", "Medio", "Basso"). Si precisa, altresì, che laddove non ricorra la fattispecie specifica che possa ricomprendere il soggetto beneficiario all'interno di una delle due categorie "Università" o "EPR", il soggetto in questione si intenderà ricompreso nell'ambito della categoria "Imprese".</p>											
<p>Tabella 1 - Costi orari standard unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca e sviluppo - D.I. n. 116 del 24/01/2018</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">FASCIA DI COSTO - LIVELLO</th> <th colspan="3">BENEFICIARIO</th> </tr> <tr> <th>IMPRESE</th> <th>UNIVERSITA'</th> <th>EPR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	FASCIA DI COSTO - LIVELLO	BENEFICIARIO			IMPRESE	UNIVERSITA'	EPR				
FASCIA DI COSTO - LIVELLO		BENEFICIARIO									
	IMPRESE	UNIVERSITA'	EPR								

¹ Per "EPR" si intendono gli Enti di ricerca pubblici vigilati dalla Pubblica Amministrazione. Sono esclusi gli organismi di ricerca privati che sono, invece, ricondotti al dominio delle imprese. fonte: <http://burc.regione.campania.it>

ALTO	€ 75,00	€ 73,00	€ 55,00
MEDIO	€ 43,00	€ 48,00	€ 33,00
BASSO	€ 27,00	€ 31,00	€ 29,00

Nello specifico, le fasce di costo corrispondenti alle tre tipologie di soggetto beneficiario sono di seguito definite:

- per i soggetti "IMPRESE":
 - Alto, per i livelli dirigenziali
 - Medio, per i livelli di quadro
 - Basso, per i livelli di impiegato / operaio
- per i soggetti "UNIVERSITA":
 - Alto, per Professore Ordinario
 - Medio, per Professore Associato
 - Basso, per Ricercatore / Tecnico Amministrativo
- per i soggetti "EPR":
 - Alto, per Dirigente di Ricerca e Tecnologo di I livello / Primo Ricercatore e Tecnologo II° livello
 - Medio, per Ricercatore e Tecnologo di III livello
 - Basso, per Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII livello / Collaboratore Tecnico (CTER) / Collaboratore Amministrativo

Con successivo Decreto interministeriale (MIMIT-MUR) del 4 gennaio 2024 – Semplificazione costi del personale sui programmi FESR 2021-2027, sono state aggiornate le Tabele Standard di Costi Unitari - di cui al DL 116 del 24 gennaio 2018 – adottate per la rendicontazione delle spese di personale nei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, stabilendone i termini e gli ambiti di applicazione nonché il meccanismo periodico di rivalutazione dei relativi importi. Si riportano, di seguito, i valori aggiornati di riferimento:

Tabella 2 - Costi orari standard unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca e sviluppo

FASCIA DI COSTO -LIVELLO	BENEFICIARIO		
	IMPRESE	UNIVERSITA'	EPR
ALTO	€ 83,00	€ 81,00	€ 61,00
MEDIO	€ 47,00	€ 53,00	€ 36,00
BASSO	€ 30,00	€ 34,00	€ 32,00

Dottorati di Ricerca

Relativamente ai Dottorati di Ricerca sulle tematiche dell'innovazione e sulle tematiche green, la metodologia individuata fa invece riferimento al Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca del 22 giugno 2022 n. 1042, che approva il nuovo costo standard delle borse di dottorato finanziate a valere dell'Asse IV "Istruzione e ricerca per il recupero" – Azione IV.4 – "Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione" e Azione IV.5 "Dottorati su tematiche Green" del PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020.

Sulla base di quanto adottato dal citato D.M., il Costo Standard, comprensivo del 40% di altri costi di cui all'art. 14.2 reg. 1304/2013, è determinato sulla base dei valori di seguito riportati.

IMPORTO BORSA STANDARD MENSILE DOTTORATO SENZA PERIODO ESTERO € 2.337,57

IMPORTO BORSA STANDARD MENSILE DOTTORATO CON PERIODO ESTERO € 3.506,35

Assegni di ricerca

Infine, relativamente agli Assegni di Ricerca, la metodologia individuata fa riferimento al Decreto Ministeriale del 9 marzo 2011 n. 102 avente ad oggetto "Importo minimo assegni di ricerca" – art. 22, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e al relativo aggiornamento dell'importo, calcolato all'interno del Documento Metodologico OSC PN FEAMPA 2021-2027 di seguito riportato.

Il su citato Decreto Ministeriale stabilisce che l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è determinato in una somma pari a 19.367 euro (lordo dipendente). Tale importo, da intendersi al netto

degli oneri a carico dell'amministrazione erogante, è attribuito al beneficiario in rate mensili pari ad euro 1.613,92. Il valore attualizzato di tale importo mensile all'indice generale dei prezzi al consumo (FOI) ISTAT a luglio 2024 è pari ad euro 2.035,15 (con coefficiente FOI pari a 1,261 come quantificato da strumento ISTAT "Calcolatore di rivalutazioni monetarie"), da cui si calcola l'importo lordo annuo al dipendente pari ad euro 24.421,80. Applicando a tale importo le dovute aliquote INPS (Circolare INPS n. 24 del 29/01/2024), si ottiene il costo aziendale lordo (ovvero comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione erogante pari ai 2/3) che ammonterebbe a:

- Euro 30.125,10 - Importo minimo lordo annuo comprensivo degli oneri a carico amministrazione con aliquota INPS al 35,03% (lordo amministrazione) sulla base delle aliquote contributive 2024 per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA, con un rapporto di tipo "DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO".
- Euro 28.329,29 - Importo minimo lordo annuo comprensivo degli oneri a carico amministrazione con aliquota INPS al 24,00% (lordo amministrazione) sulla base delle aliquote contributive 2024 per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie e i titolari di reddito autonomo, obbligati alla contribuzione presso la Gestione separata.
- Euro 28.666,30 - Importo minimo lordo annuo comprensivo degli oneri a carico amministrazione con aliquota INPS al 26,07% (lordo amministrazione) sulla base delle aliquote contributive 2024 per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre forme di previdenza né pensionati.

Pertanto, i valori mensili di UCS per gli Assegni di Ricerca, arrotondati per difetto, ammontano a:

IMPORTO MENSILE UCS ASSEGNI DI RICERCA CON ALIQUOTA INPS AL 35,03%	€ 2.510
IMPORTO MENSILE UCS ASSEGNI DI RICERCA CON ALIQUOTA INPS AL 24,00%	€ 2.360
IMPORTO MENSILE UCS ASSEGNI DI RICERCA CON ALIQUOTA INPS AL 26,07%	€ 2.388

Trattandosi di costi analoghi, è stata svolta un'analisi di similarità, supportata anche dalla ricognizione effettuata nell'ambito del PNRR e sui vari PR FESR del periodo 2014-2020 e 2021-2027, che adottano la medesima tabella di costi standard. I suddetti costi sono utilizzati per la rendicontazione delle spese di personale nei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione finanziati nell'ambito del PN RIC 21-27 nonché, eventualmente, per operazioni analoghe attuate nell'ambito degli interventi di rispettiva competenza del MIMIT e del MUR, a valere su risorse del PNRR o dei programmi regionali 21-27 o della programmazione complementare 21-27, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.

Di seguito si evidenziano le regioni e le DGR di recepimento in questione:

- Avviso n. 3264 del 28-12-2021 "Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca" da finanziare nell'ambito del PNRR (<https://www.mur.gov.it/atti-e-normativa/avviso-n-3264-del-28-12-2021>)
- Regione Abruzzo recepimento con DGR 381 del 07/06/2018 (<https://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-381-del-07062018>)
- Regione Marche adottato con la sesta modifica delle "Linee Guida per la predisposizione e standardizzazione dei bandi di accesso ai finanziamenti del POR FESR 2014/2020" DGR 1326 del 03/11/2021 (https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Programmazione-2014-2020/FESR-14-20/Programma-Operativo-POR-FESR#21130_Linee-guida-bandi-e-beneficiari)
- Regione Friuli Venezia-Giulia che aggiorna la metodologia di calcolo e le tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale dipendente delle imprese e del personale di ricerca delle Università e degli Enti di ricerca direttamente impiegato nei progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione sulla base del Decreto Interministeriale del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero per l'istruzione l'università e la ricerca n. 116 del 24 gennaio 2018, il quale viene contestualmente adottato con DGR 1915 del 10/12/2021.

Note:

Vedasi Documentazione Allegato I [Decreto Interministeriale n. 116, del 24/01/2018](#); [Decreto interministeriale \(MIMIT-MUR\) del 4 gennaio 2024](#), [Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca del 22 giugno 2022 n. 1042](#); [Decreto Ministeriale del 9 marzo 2011 n. 102](#)

11 – PISTA DI CONTROLLO (cosa sarà controllato durante le verifiche di gestione)

La pista di controllo prevede il controllo sulla metodologia di calcolo utilizzata per determinare la tipologia di costo, il controllo sulla corretta applicazione del metodo e del calcolo effettuato ed il controllo sui seguenti documenti da inviarsi ai fini dell'ammissibilità della spesa:

- Copia del LUL – Libro Unico del Lavoro per la documentazione dello stato effettivo di ogni singolo rapporto di lavoro utilizzato per la realizzazione del progetto, ove previsto;
- Timesheet (registro/foglio presenze) redatto su base mensile del dipendente/collaboratore/assegnista, sottoscritto dal lavoratore e dal datore di lavoro, (qualora il beneficiario sia un'Università o un'EPR sono ammessi anche i timesheet integrati di norma utilizzati per la rendicontazione dei progetti a finanziamento diretto dell'Unione Europea, purché comprensivi delle informazioni richieste). Tali registri, redatti in modo che risulti il monte ore complessivamente prestato dal partecipante con distinta delle ore impegnate nel progetto, devono essere sottoscritti dall'interessato e dal responsabile di progetto.
- Relazione finale delle attività della risorsa coinvolta nel progetto.

<ul style="list-style-type: none"> - Ordine interno di servizio di assegnazione del personale dipendente alle attività del progetto (qualora il beneficiario sia un'Università o un'EPF è in alternativa ammessa altra documentazione in cui si descrive il team di progetto, il personale di ricerca coinvolto e il rispettivo ruolo specifico di ciascuno); - In caso di Ente Pubblico di Ricerca (EPF), documentazione contrattuale che riporti il monte ore annuo previsto per il dipendente rendicontato; - Per ogni persona impiegata nel progetto sarà convenzionalmente stabilito un numero massimo di ore lavorative annue associato alla categoria di appartenenza, secondo i contratti nazionali di lavoro ovvero, per il personale dipendente degli EPF, e in base alla regolamentazione interna dell'Ente di appartenenza. - Per i dottorati e gli assegni di ricerca copia dell'atto di assegnazione degli stessi, da cui si evince la durata e attestazione di avvenuto svolgimento delle attività da parte del responsabile della ricerca.
<p>Note: Vedasi Allegato II: Estratto del Documento metodologico - Opzioni Semplificate in materia di Costi (OSC) art. 53 Reg. (UE) 2021/1060.</p>

12 – METODO DI ADATTAMENTO DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO

L'Autorità di Gestione del PN FEAMPA 2021-2027 si riserva la possibilità di adattare e aggiornare, periodicamente, le tabelle standard dei costi unitari, così da tenere in considerazione eventuali mutamenti di ordine economico. La metodologia che si utilizzerà per provvedere agli eventuali sopracitati adattamenti e aggiornamenti periodici sarà preventivamente condivisa con i rappresentanti del Comitato di Sorveglianza.

Note:

Trattandosi di costo analogo si è mutuata la metodologia di adattamento prevista dal Decreto Interministeriale n. 116, del 24/01/2018, recante "Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014- 2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale" e dal successivo Decreto interministeriale (MIMIT-MUR) del 4 gennaio 2024, recante Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi FESR 2021-2027: aggiornamento delle tabelle standard dei costi unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui al decreto 24 gennaio 2018 e approvazione della relativa nota metodologica.

Relativamente ai Dottorati di Ricerca sulle tematiche dell'innovazione e sulle tematiche green, per la metodologia di adattamento si farà riferimento ai successivi aggiornamenti e modifiche del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca del 22 giugno 2022 n. 1042, che approva il nuovo costo standard delle borse di dottorato finanziate a valere dell'Asse IV "Istruzione e ricerca per il recupero" – Azione IV.4 – "Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione" e Azione IV.5 "Dottorati su tematiche Green" del PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020.

Relativamente gli Assegni di Ricerca, per la metodologia di adattamento si farà riferimento agli aggiornamenti del Decreto Ministeriale del 9 marzo 2011 n. 102 avente ad oggetto "Importo minimo assegni di ricerca" – art. 22, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, importo già aggiornato all'interno del Documento Metodologico OSC PN FEAMPA 2021-2027, come di seguito riportato.

Il suddetto Decreto Ministeriale stabilisce che l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è determinato in una somma pari a 19.367 euro (lordo dipendente). Tale importo, da intendersi al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante, è attribuito al beneficiario in rate mensili pari ad euro 1.613,92. Il valore attualizzato di tale importo mensile all'indice generale dei prezzi al consumo (FOI) ISTAT a luglio 2024 è pari ad euro 2.035,15 (con coefficiente FOI pari a 1,261 come quantificato da strumento ISTAT "Calcolatore di rivalutazioni monetarie"), da cui si calcola l'importo lordo annuo al dipendente pari ad euro 24.421,80.

Versione	Data compilazione	Note
1.0	21/11/2024	

ALLEGATI

ALLEGATO I –

[Decreto Interministeriale n. 116, del 24/01/2018:](#)

[Decreto interministeriale \(MIMIT-MUR\) del 4 gennaio 2024](#)

[Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca del 22 giugno 2022 n. 1042:](#)

[Decreto Ministeriale del 9 marzo 2011 n. 102](#)

[Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi - Documento di indirizzo della RRN marzo 2024](#)

ALLEGATO II –

Estratto del Documento metodologico - Opzioni Semplificate in materia di Costi (OSC) art. 53 Reg. (UE) 2021/1060.

ALLEGATO I – Normativa e documentazione di riferimento

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

disponibile ai seguenti link:

[Decreto Interministeriale n. 116, del 24/01/2018;](#)

[Decreto interministeriale \(MIMIT-MUR\) del 4 gennaio 2024](#)

[Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca del 22 giugno 2022 n. 1042;](#)

[Decreto Ministeriale del 9 marzo 2011 n. 102](#)

[Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi - Documento di indirizzo della RRN marzo 2024](#)

ALLEGATO II



**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**



OPZIONI SEMPLIFICATE IN MATERIA DI COSTI (OSC)

ART. 53 Reg. (UE) 2021/1060

DICEMBRE 2024

1. INTRODUZIONE

L'utilizzo delle Opzioni di Costo Semplificato rappresenta una grande opportunità del ciclo di programmazione 2021-2027 per snellire i processi amministrativi e burocratici, con la conseguenza di una significativa riduzione dei tempi di validazione delle rendicontazioni ed erogazione delle risorse che portano a loro volta ad una riduzione dei tempi di pagamento dei contributi alle imprese, risparmio di risorse pubbliche e ad una accelerazione dei tempi di rendicontazione della spesa alla Commissione Europea.

In tale ottica, alla luce della normativa comunitaria di riferimento, la Commissione Europea ha invitato tutte le Amministrazioni titolari di Programmi Nazionale (PN) cofinanziati con i Fondi europei ad optare per l'adozione della metodologia indicata nei Regolamenti comunitari.

L'applicazione della metodologia dei costi semplificati comporta, da una parte, l'adattamento dei metodi e delle prassi di lavoro dei beneficiari e dell'Autorità di Gestione (AdG) per sfruttare gli effetti positivi della semplificazione, senza compromettere la legalità e la regolarità della spesa; dall'altra, in generale, comporta una serie di vantaggi sia per l'AdG sia per i beneficiari delle risorse.

La base normativa di riferimento è rappresentata Reg. (UE) 2021/1060 (CPR), laddove ai sensi dell'articolo 53 viene espressamente previsto che le sovvenzioni fornite dagli Stati membri ai beneficiari possono assumere una delle forme seguenti:

- a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario o da un partner privato nelle operazioni PPP e pagati per l'attuazione delle operazioni, contributi in natura e ammortamenti;
- b) costi unitari;
- c) somme forfettarie;
- d) finanziamenti a tasso forfettario;
- e) una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d), a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi, o che siano utilizzati per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione;
- f) finanziamenti non collegati ai costi.

Costi unitari

Nel caso di utilizzo di costi unitari, la totalità o una parte dei costi ammissibili di un'operazione è calcolata sulla base di attività, risorse, realizzazioni o risultati quantificati, moltiplicati per costi unitari predeterminati. Questa possibilità può essere utilizzata per qualsiasi tipo di operazione, progetto o parte di progetto quando è possibile definire le quantità legate a un'attività ed i relativi costi unitari. In linea generale, i costi unitari si applicano laddove le quantità siano facilmente identificabili.

I costi unitari possono essere basati sul processo al fine di coprire, con la migliore approssimazione possibile, i costi reali di attuazione di un'operazione. Possono anche essere basati sugli esiti (realizzazione o risultato/deliverable), oppure definiti sia in base al processo sia in base ai risultati. Inoltre, all'interno di un'operazione è possibile definire diversi costi unitari per diverse attività.

Somme forfettarie

Nel caso delle somme forfettarie la totalità o una parte dei costi ammissibili di un'operazione o di un progetto è calcolata sulla base di un importo forfettario predeterminato debitamente giustificato, che è versato al beneficiario se le attività predefinite e/o le realizzazioni sono completate conformemente al progetto approvato.

Il ricorso alle somme forfettarie può essere indicato nel caso delle sovvenzioni quando i costi unitari non rappresentano una soluzione appropriata, ad esempio nel caso della produzione di un kit di strumenti, dell'organizzazione di un seminario locale di piccola entità, etc.

Finanziamenti a tasso forfettario

Nel caso dei finanziamenti a tasso forfettario categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo sono calcolate mediante applicazione di una percentuale, stabilita ex ante per una o più categorie diverse di costi ammissibili.

In linea con quanto previsto dalla "Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC): finanziamenti a tasso forfettario, tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie" di cui alla Comunicazione della Commissione (2021/C 200/01) del 27/05/2021, in un sistema di finanziamento a tasso forfettario esistono tre tipi di categorie di costi:

- tipo 1: categorie di costi ammissibili in base ai quali deve essere applicato il tasso forfettario per calcolare gli importi ammissibili;
- tipo 2: categorie di costi ammissibili che saranno calcolati con il tasso forfettario;
- tipo 3: se del caso, altre categorie di costi ammissibili: non si applica il tasso e i costi non sono calcolati con il tasso forfettario.

Come indicazione generale si forniscono le seguenti definizioni:

- i costi diretti sono costi direttamente collegati all'esecuzione dell'operazione o del progetto per i quali può essere dimostrato un nesso diretto con la singola operazione o il singolo progetto in questione;
- i costi indiretti, invece, sono solitamente costi che non sono o non possono essere collegati direttamente all'esecuzione dell'operazione in questione. Tali costi potrebbero comprendere spese amministrative per le quali è difficile determinare con esattezza l'importo attribuibile a un'operazione specifica o a un progetto specifico (si tratta solitamente di spese amministrative/per il personale quali: costi di gestione, spese di assunzione, costi per il contabile o gli addetti alle pulizie ecc.; bollette telefoniche, dell'acqua o dell'elettricità ecc.).

Ai sensi dell'articolo 54 del Reg. (UE) 2021/1060, se si applica un tasso forfettario per coprire i costi indiretti di un'operazione, esso può basarsi su uno degli elementi seguenti:

- a) fino al 7 % dei costi diretti ammissibili, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
- b) fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
- c) fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che il tasso sia calcolato mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato: su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti; su dati storici verificati dei singoli beneficiari; sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari.

Modalità di determinazione dei costi semplificati

Ai sensi dell'art. 53, paragrafo 3, del CPR, gli importi delle sovvenzioni erogate sottoforma di costi unitari, somme forfettarie e finanziamenti a tasso forfettario sono stabiliti in uno dei modi seguenti:

- a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su uno degli elementi seguenti:
 - su dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti¹;
 - su dati storici verificati;
 - sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;
- b) progetti di bilancio redatti caso per caso e approvati ex ante dall'organismo che seleziona l'operazione, ove il costo totale dell'operazione non superi 200.000 EUR;
- c) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni;
- d) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni;
- e) tassi forfettari e metodi specifici previsti dal presente regolamento o dai regolamenti specifici relativi a ciascun fondo o stabiliti sulla base degli stessi.

Modalità di rendicontazione delle Opzioni Semplificate in materia di Costi

Le modalità di ammissione e rendicontazione delle spese effettuate utilizzando le Opzioni Semplificate in materia di Costi sono disciplinate nel documento "Linee guida per l'ammissibilità della spesa" del PN FEAMPA 21-27.

¹ Nell'ambito del Servizio di Assistenza tecnica riferita al lotto 1 e relativa "Assistenza Tecnica specialistica e giuridica all'AdG per le attività connesse alla chiusura del P.O. FEAMP2014-20 ed alla programmazione e attuazione del Programma Operativo FEAMPA 2021-2027" si è insediato un gruppo di lavoro formato da n.4 esperti senior con competenze adeguate a svolgere l'attività di individuazione e predisposizioni di OCS su spese di particolare interesse per l'attuazione delle azioni FEAMPA

2. RENDICONTAZIONE DEL PERSONALE DEI PROGETTI DI R&S A COSTI STANDARD

La metodologia di analisi proposta ricade nell'ambito dei costi unitari ed è definita ai sensi del paragrafo 3, lett. c), dell'articolo 53 del CPR, in base al quale è possibile adottare sul PN FEAMPA 2021/2027 una metodologia di analisi già applicata nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni.

Le operazioni, che prevedono tali tipologie di spese, cui è possibile applicare la metodologia riportata sono quelle di seguito riportate.

Tabella 2.1: Operazioni che possono attivare la metodologia di calcolo

OPERAZIONI Rif Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79	
CODICE	DESCRIZIONE
21	Studi e ricerche
22	Condivisione della conoscenza
37	Gestione e monitoraggio delle zone Natura 2000 (operazioni teoriche)
39	Gestione e monitoraggio delle aree marine protette (operazioni teoriche)
46	Raccolta dati
50	Raccolta e diffusione dei dati
56	Progetti pilota
63	Valutazione

Con Decreto Interministeriale del 24 gennaio 2018 n. 116 (pubblicato in GU n. 106 del 09/05/2018) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero dello Sviluppo Economico ad oggetto "Semplificazione in materia di costi a valere sui Programmi Operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale" è stata adottata la metodologia di calcolo utilizzata nello studio per determinare le tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione.

La metodologia, che si allega alla presente nota metodologica, è stata adottata nella precedente programmazione per la rendicontazione dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale a valere sui PO FESR ed anche per il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022 – 2024 di cui al Decreto Direttoriale n. 39267 del 26 gennaio 2023 recante modalità attuative e invito presentazione dei programmi per l'annualità 2023.

Sulla base di tale metodologia, il costo medio orario riconosciuto ai fini del sostegno è determinato, per ogni persona impiegata nel progetto, in base alle ore lavorate, valorizzate attraverso le tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale adottate con il suindicato Decreto Interministeriale n. 116 del 24 gennaio 2018.

I costi orari standard unitari da applicare, riportati nella tabella che segue, sono articolati per tre tipologie di soggetti (“Imprese”, “Università”, “Enti pubblici di ricerca - EPR²”), suddivisi per tre diverse macro categorie di fascia di costo (“Alto”, “Medio”, “Basso”). Si precisa, altresì, che laddove non ricorra la fattispecie specifica che possa ricomprendere il soggetto beneficiario all’interno di una delle due categorie “Università” o “EPR”, il soggetto in questione si intenderà ricompreso nell’ambito della categoria “Imprese”.

Tabella 2.2 - Costi orari standard unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca e sviluppo - D.I. n. 116 del 24/01/2018

FASCIA DI COSTO - LIVELLO	BENEFICIARIO		
	IMPRESE	UNIVERSITA'	EPR
ALTO	€ 75,00	€ 73,00	€ 55,00
MEDIO	€ 43,00	€ 48,00	€ 33,00
BASSO	€ 27,00	€ 31,00	€ 29,00

Nello specifico, le fasce di costo corrispondenti alle tre tipologie di soggetto beneficiario, sono di seguito definite:

- per i soggetti “IMPRESE”:
 - Alto, per i livelli dirigenziali
 - Medio, per i livelli di quadro
 - Basso, per i livelli di impiegato / operaio
- per i soggetti “UNIVERSITA’”:
 - Alto, per Professore Ordinario
 - Medio, per Professore Associato
 - Basso, per Ricercatore / Tecnico Amministrativo
- per i soggetti “EPR”:
 - Alto, per Dirigente di Ricerca e Tecnologo di I livello / Primo Ricercatore e Tecnologo II° livello
 - Medio, per Ricercatore e Tecnologo di III livello
 - Basso, per Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII livello / Collaboratore Tecnico (CTER) / Collaboratore Amministrativo

Con successivo Decreto interministeriale (MIMIT-MUR) del 4 gennaio 2024 – Semplificazione costi del personale sui programmi FESR 2021-2027, sono state aggiornate le Tabelle Standard di Costi Unitari - di cui al DI 116 del 24 gennaio 2018 – adottate per la rendicontazione delle spese di personale nei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, stabilendone i termini e gli ambiti di applicazione nonché il meccanismo periodico di rivalutazione dei relativi importi. Si riportano, di seguito, i valori aggiornati di riferimento:

Tabella 2.3 - Costi orari standard unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca e sviluppo - D.I. n. 116 del 04/01/2024

FASCIA DI COSTO - LIVELLO	BENEFICIARIO		
	IMPRESE	UNIVERSITA'	EPR
ALTO	€ 83,00	€ 81,00	€ 61,00
MEDIO	€ 47,00	€ 53,00	€ 36,00
BASSO	€ 30,00	€ 34,00	€ 32,00

² Per “EPR” si intendono gli Enti di ricerca pubblici vigilati dalla Pubblica Amministrazione. Sono esclusi gli organismi di ricerca privati che sono, invece, ricondotti al dominio delle imprese.

2.1 Dottorati di Ricerca e Assegni di ricerca

Relativamente ai Dottorati di Ricerca sulle tematiche dell'innovazione e sulle tematiche green, si fa invece riferimento al Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca del 22 giugno 2022 n. 1042, che approva il nuovo costo standard delle borse di dottorato finanziate a valere dell'Asse IV "Istruzione e ricerca per il recupero" – Azione IV.4 – "Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione" e Azione IV.5 "Dottorati su tematiche Green" del PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020. Sulla base di quanto adottato dal citato D.M., il Costo Standard, comprensivo del 40% di altri costi di cui all'art. 14.2 reg. 1304/2013, è determinato sulla base dei valori di seguito riportati.

IMPORTO BORSA STANDARD MENSILE DOTTORATO SENZA PERIODO ESTERO	€ 2.337,57
--	-------------------

IMPORTO BORSA STANDARD MENSILE DOTTORATO CON PERIODO ESTERO	€ 3.506,35
--	-------------------

Per quanto riguarda, invece, gli Assegni di Ricerca, come anche adottato nella precedente programmazione per il finanziamento di operazioni a valere sul Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Regione Veneto, si fa riferimento al Decreto Ministeriale del 9 marzo 2011 n. 102 ad oggetto "Importo minimo assegni di ricerca" – art. 22, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Tale Decreto stabilisce che l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è determinato in una somma pari a 19.367 euro (lordo dipendente). Tale importo, da intendersi al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante, è attribuito al beneficiario in rate mensili pari ad euro 1.613,92. Il valore attualizzato di tale importo mensile all'indice generale dei prezzi al consumo (FOI) ISTAT a luglio 2024 è pari ad euro 2.035,15 (con coefficiente FOI pari a 1,261 come quantificato da strumento ISTAT "Calcolatore di rivalutazioni monetarie"), da cui si calcola l'importo lordo annuo al dipendente pari ad euro 24.421,80. Applicando a tale importo le dovute aliquote INPS (Circolare INPS n. 24 del 29/01/2024), si ottiene il costo aziendale lordo (ovvero comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione erogante pari ai 2/3) che ammonterebbe a:

- Euro 30.125,10 - Importo minimo lordo annuo comprensivo degli oneri a carico amministrazione con aliquota INPS al 35,03% (lordo amministrazione) sulla base delle aliquote contributive 2024 per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA, con un rapporto di tipo "DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO".
- Euro 28.329,29 - Importo minimo lordo annuo comprensivo degli oneri a carico amministrazione con aliquota INPS al 24,00% (lordo amministrazione) sulla base delle aliquote contributive 2024 per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie e i titolari di reddito autonomo, obbligati alla contribuzione presso la Gestione separata.
- Euro 28.666,30 - Importo minimo lordo annuo comprensivo degli oneri a carico amministrazione con aliquota INPS al 26,07% (lordo amministrazione) sulla base delle aliquote contributive 2024 per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre forme di previdenza né pensionati.

I valori mensili di UCS per gli Assegni di Ricerca, arrotondati per difetto, ammontano a:

IMPORTO MENSILE UCS ASSEgni DI RICERCA CON ALIQUOTA INPS AL 35,03%	€ 2.510
---	----------------

IMPORTO MENSILE UCS ASSEgni DI RICERCA CON ALIQUOTA INPS AL 24,00%	€ 2.360
---	----------------

IMPORTO MENSILE UCS ASSEgni DI RICERCA CON ALIQUOTA INPS AL 26,07%	€ 2.388
---	----------------
